



COMUNE DI SANTA VENERINA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DI CANI RITROVATI
SUL TERRITORIO COMUNALE RICOVERATI NELLA
STRUTTURA CONVENZIONATA CON IL
COMUNE DI SANTA VENERINA**

Art. 1

Finalità

1. La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale e ospitati presso le strutture convenzionate con l'ente, deputate alla custodia e cura di tali animali, allo scopo sia di garantire il loro benessere, sia di prevenire il sovraffollamento presso le strutture stesse.

Art. 2

Adozioni

1. Il Comune provvederà a divulgare i dati relativi alle caratteristiche dei cani che possono essere adottati, anche mediante pubblicazione delle foto sul sito istituzionale del Comune di Santa Venerina.

2. Il personale specializzato della struttura di ricovero sarà a disposizione per aiutare e consigliare nella scelta del cane più adatto alle capacità ed alle esigenze dell'aspirante all'adozione, assicurando altresì assistenza durante gli incontri iniziali con il cane stesso. Se gli incontri andranno a buon fine, potrà essere chiesta l'adozione; in tal caso il cane, attraverso la registrazione all'anagrafe canina, diventerà di proprietà del richiedente.

3. Quanto previsto dal precedente paragrafo è fatto oggetto di apposita intesa da inserire nei protocolli di convenzione tra l'Ente comunale e le strutture ricettive dei cani.

4. Il richiedente, che con la registrazione del cane ne diviene proprietario, assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché del presente regolamento del quale riceverà una copia all'atto dell'affido.

5. I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Santa Venerina disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Santa Venerina con la quale ne richiedono l'affidamento.

6. L'istanza di quanti manifestino interesse, capacità a custodire a ben tenere ed a curare l'animale potrà essere accolta. È comunque esclusa la possibilità di adottare un cane da parte di coloro che si siano resi autori o partecipi di reati attinenti agli animali.

7. L'affido è disposto formalmente a cura degli uffici comunali mediante apposito atto che è comunicato all'ASP territorialmente competente e curando che avvenga la trascrizione all'anagrafe canina; l'affido comporta il trasferimento all'adottante di tutti gli obblighi e delle responsabilità attribuite al proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi; l'atto di affido è possibile nelle seguenti forme:

- a) in forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento; in questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;
- b) in forma temporanea, per i cani da sottoporre a sterilizzazione dietro prescrizione ASP;
- c) in forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale e ad avvenuta sterilizzazione; in tal caso l'affidatario ha l'obbligo di portare l'animale presso l'ASP o in strutture da questa indicati per la sterilizzazione.

Art. 3

Requisiti per l'adozione dei cani

1. I cani randagi catturati nel Comune di Santa Venerina potranno essere chiesti in adozione esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

- a) compimento del 18° anno di età, ovvero atto di assenso scritto e sottoscritto dall'esercente la potestà genitoriale, il quale comunque risponderà per ogni circostanza non addebitabile al minore;
- b) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione od altro luogo privato su cui abbia titolo o possibilità di utilizzazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia e alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- c) assenza di condanne penali passate in giudicato per reati attinenti gli animali e, particolarmente, per i reati previsti e puniti agli artt. 500, 544 *bis*, 544 *ter*, 544 *quater*, 544 *quinqüies*, 544 *sexies*,

638, 672, e 727 del codice penale, nonché dal reato previsto e punito all'art. 659 del codice penale ove l'illecito sia commesso mediante animali.

2. Ai fini dell'adozione necessita che il richiedente esprima formale e preventivo sin dalla richiesta di adozione a che l'Amministrazione erogante il contributo di cui all'art. 4 possa visionare il cane ed i luoghi ove è tenuto, anche senza preavviso; tale controllo è svolto da personale amministrativo comunale ed è finalizzato esclusivamente alla verifica della corretta e salubre tenuta dell'animale; sono fatte salve le distinte ed autonome ipotesi di intervento di polizia a contrasto degli illeciti amministrativi o penali;

3. Ai fini dell'adozione è altresì positivamente valutata il caso che il richiedente abbia partecipato o successivamente partecipi e faccia partecipare l'animale a eventuali corsi di educazione comportamentale presso appositi centro di addestramento cani.

4. Nel caso in cui le richieste di affidamento risultino superiori al numero di cani d'affidare, a parità di requisiti dei richiedenti, si precederà all'affidamento seguendo l'ordine cronologico delle domande.

Art. 4 Incentivi per l'adozione

1. Il Comune di Santa Venerina, riconoscendo la funzione sociale dell'adozione di cani randagi, ritiene di incentivarla riconoscendo a tutti coloro che adotteranno un cane randagio ricoverato presso la struttura convenzionata con l'Ente, un contributo annuale pari a € 400,00 per ogni singola adozione; tale contributo sarà erogato ogni fine anno successivo alla data di adozione, previa verifica da parte degli uffici competenti della regolarità dei pagamenti dei tributi comunali del soggetto che effettua l'adozione del cane.

Art. 5 Erogazione del contributo

L'incentivo di cui all'art. 4 del presente regolamento verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) nel caso in cui il contribuente non fosse in regola con i tributi comunali, sarà effettuata una compensazione interna (a cura dell'ufficio competente) fino a concorrenza del debito stesso; se dalla compensazione rimane una eventuale eccedenza a favore del contribuente, l'importo sarà erogato al beneficiario.

b) è possibile richiedere più cani in adozione da parte della stessa persona, previa disponibilità e fino ad un massimo di quattro adozioni per nucleo familiare;

c) il contributo economico che sarà concesso all'affidatario, verrà calcolato in dodicesimi a seconda del mese in cui è avvenuto l'affido del cane, se l'affidatario restituisce il cane ricevuto in adozione nell'anno solare in corso, perde il diritto al riconoscimento del contributo economico;

d) il contributo cessa con la morte, lo smarrimento, il furto o la cessione ad altri del cane affidato;

e) il riconoscimento dell'incentivo sarà formalizzato con apposito provvedimento dirigenziale.

Art.6 Mantenimento dell'animale

1. L'adottante si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria abitazione od altro luogo privato su cui abbia titolo o possibilità di utilizzazione; si impegna altresì a non cederlo se non previa autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali, fermo restando la segnalazione al servizio veterinario dell' ASP di competenza dove il cane è stato registrato con microchip e l'assolvimento ad ogni altro obbligo in relazione al trasferimento del cane.

Art.7 Verifiche e controlli

2. Il responsabile della struttura di custodia e di ricovero dei cane e l'affidatario, comunicherà all'ufficio comunale competente il nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato che, ai fini del presente regolamento, dovrà necessariamente essere un cane in carico all'amministrazione comunale di Santa Venerina, trasmettendone la relativa scheda di adozione.

3. L'ufficio comunale competente alla materia provvederà a verificare periodicamente le condizioni di detenzione e tenuta del cane, intervenendo direttamente contro le irregolarità riscontrabili e perseguibili d'ufficio, ovvero informando la polizia municipale od altra forza di polizia in caso di riscontro di irregolarità costituenti illeciti amministrativi o penali.
4. Oltre a quanto previsto dalla normativa, nel caso di accertata inadeguata od irregolare custodia dell'animale, si provvederà a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il recupero delle somme erogate a titoli di contributo per l'adozione dell'anno in corso.
5. Per le irregolarità lievi e sanabili, l'ufficio comunale dispone comunque la sospensione del contributo sino a regolarizzazione avvenuta.
6. L'affidatario, in caso di smarrimento, furto o decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Comune per gli accertamenti di rito entro tre giorni dall'accertamento del fatto.
7. Qualora venisse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il servizio Veterinario dell'ASP di competenza e gli organi di Polizia.
8. L'affidatario è tenuto altresì a comunicare, in caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, singolo od associativo, il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido entro 15 gg.
9. Nel caso di cui al comma precedente, l'incentivo è nuovamente erogato dalla data di riaffido del cane.

Art. 8 Inadempienze

1. In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto, come da indicazione dell'ufficio comunale competente.
2. Il cittadino che sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza dovrà trovare una idonea sistemazione presso altro soggetto adottante previa richiesta all'ufficio comunale preposto.

Art.9 Accertamenti e sanzioni

In caso di maltrattamento o abbandono od ogni altro atto illecito, si provvederà ai sensi di Legge, e si provvederà a revocare l'adozione disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata, con obbligo di rimborso dell'incentivo, se ricevuto, più le spese di ricovero presso la struttura stessa. In caso di smarrimento, furto, decesso e per ogni caso per cui il cane non sia più nella disponibilità dell'affidatario, dovrà esserne data comunicazione al competente ufficio comunale, al servizio veterinario; nonché per i casi di smarrimento e per ogni ipotesi di perdita della disponibilità da parte dell'affidatario costituente o collegata ad illecito anche alla Polizia Municipale od a altro organo di Polizia, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.10 Pubblicità

Il Comune di Santa Venerina adotterà adeguate forme di pubblicità per incentivare l'adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore allo scadere dei termini di pubblicazione. Il Comune si riserva di apportare modifiche al presente Regolamento qualora dovessero entrare in vigore norme o regolamenti in contrasto con le presenti disposizioni.
